

La tutela dell'ambiente ed i limiti di intervento del legislatore regionale tornano alla Corte Costituzionale

[Tar Calabria, sez. I, ord., 7 ottobre 2016, n. 1943 – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio](#)

Ambiente – Impianti smaltimento rifiuti – Sospensione dei procedimenti per il rilascio della V.I.A. e dell'A.I.A. - Legge regionale – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge Regionale n.8/2016 con riferimento all'art. 117 co. 2 lett. s) Costituzione in quanto tale norma – che ha sospeso, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i procedimenti in corso per il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel suolo - si pone in diretta violazione della disciplina nazionale, con cui il legislatore statale ha esercitato la propria competenza esclusiva; con gli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che stabiliscono termini certi per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti autorizzatori, nonché con gli artt. 11, 19, 25 26, 29 bis, 29 ter, 29 quater del medesimo Decreto Legislativo n. 152 nei quali si prevedono termini endoprocedimentali e di definizione del procedimento certi, dettati dal legislatore statale nell'esercizio del monopolio normativo che gli è riconosciuto (1)

(1) Con una articolata motivazione il Tar Catanzaro rimette alla Consulta una interessante questione in materia ambientale, con particolare riferimento ad una legge regionale che, pur avendo una valenza generale, comporta peculiari effetti applicativi di sospensione "sine die" di diversi procedimenti.

L'ordinanza si segnala sia per la attenta ricostruzione della fattispecie concreta sia per la disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di competenze Stato – regioni in relazione alla tutela ambientale.

In dettaglio, la norma regionale censurata dal Tar attribuisce all'amministrazione titolare del procedimento in tema di VIA e di AIA per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti, il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i relativi procedimenti, qualora all'entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge. La relativa valutazione è vincolata, nel senso che, una volta reputati sussistenti i presupposti della fattispecie concreta nei termini delineati dal legislatore regionale, poiché in caso di soluzione positiva, l'adozione dell'atto di sospensione risulta doveroso.

A fronte di una tale disposizione, il Tar calabrese ricostruisce i punti salienti della giurisprudenza costituzionale che in tema di ambiente, a partire dalla nota sentenza 203 del 2003, ha delineato l'estensione della competenza esclusiva statale e dei conseguenti spazi residui per il legislatore regionale.

In particolare, si richiama il principio per cui le disposizioni legislative statali adottate nella materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. In tale contesto, le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale ambientale stabilito dallo Stato. In termini attuativi, si richiama altresì la giurisprudenza che, pacificamente, comprende discariche e rifiuti nella materia ambiente.

Peraltro, a fronte della peculiarità della norma censurata, la quale formalmente ha unicamente effetti procedimentali, l'ordinanza del Tar calabrese – lungi dal tentare l'impervia strada della critica alle leggi provvedimento - svolge una serie di interessanti approfondimenti ulteriori, al fine di evidenziare il carattere dilatorio della norma che, pertanto, va illegittimamente ad incidere in via derogatoria sulle norme del c.d. codice ambientale (in specie quelle indicate nella massima di cui in epigrafe) che, a livello statale, mirano ad una rapida e completa definizione dei procedimenti in materia di impianti trattamento rifiuti. L'astratta finalità di operatività del futuro piano rifiuti, infatti, viene in concreto perseguita non mediante l'accelerazione, sul piano meramente amministrativo, dei tempi di approvazione del nuovo atto di pianificazione regionale, ma mediante una sospensione *ex lege* dei procedimenti autorizzatori in corso, con conseguente incisione delle norme primarie statali e dei connessi obiettivi di tutela ambientale.

Si segnala, per completezza, in materia di competenza legislativa a tutela dell'ambiente, anche in riferimento alle regioni a statuto speciale:

a) Corte cost., 17 marzo 2015, n. 38, in *Foro it.* 2015, I, 1889 e 11 luglio 2014, n. 197, *ibidem*, I, 26;

b) Corte cost. 12 dicembre 2012, n. 278, in *Diritto e giurisprudenza agraria*, 2013, 2, 92 con nota di GORLANI, secondo cui "*l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), cost., si riferisce all'"ambiente" in termini generali ed onnicomprensivi e premesso altresì che, in caso di sovrapposizione ad altri ambiti competenziali, la legislazione statale prevale rispetto a quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria, in considerazione della disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale*

primario ed assoluto, configurandosi, quindi, la normativa statale come limite alla discrezionalità legislativa che le regioni e le province autonome hanno nelle materie di loro competenza”.